

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Il moltiplicatore comunale rispetta i principi della Costituzione svizzera?

L'articolo 127 cpv. 1 della vigente Costituzione stabilisce che i fatti essenziali dei tributi (imposte e tasse) sono competenza del potere legislativo.

Secondo la giurisprudenza, confermata da due decisioni del Tribunale federale del 2008 e del 2009, la delega prevista dalla Legge al potere esecutivo non deve costituire un "assegno in bianco" (sentenza TF del 24.2.2009). Se per le tasse è possibile una maggiore elasticità per quanto riguarda la delega dal legislativo all'esecutivo, per le imposte è necessario un maggior rigore. I fondamenti che non possono essere delegati all'esecutivo sono i seguenti:

- la cerchia dei contribuenti;
- l'oggetto dell'imposta;
- la procedura e le sanzioni penali;
- e le aliquote, che costituiscono la parte operativa della Legge.

Questo principio è seguito fedelmente in tutta la Svizzera dai Cantoni per quanto riguarda le Leggi cantonali e comunali. La sola eccezione è costituita dall'imposta comunale in Ticino, dove la competenza di stabilire il moltiplicatore annuo dell'imposta cantonale spetta ai Municipi, in base all'art. 110 LOC. Secondo la giurisprudenza non dovrebbe essere sufficiente per concedere la delega al Municipio il metodo di calcolo per il moltiplicatore aritmetico di cui all'art. 162 LOC. Questo perché i Municipi spesso, per non dire quasi sempre, si scostano da tale calcolo per la fissazione del moltiplicatore politico.

Il ricorso presentato a questo riguardo dal signor Giorgio Ghiringhelli al Consiglio di Stato nel 2007, non è ancora stato evaso.

È certamente vero che dare la competenza di fissare il moltiplicatore politico ai Consigli comunali prolungherebbe l'iter e allungherebbe i tempi, non da ultimo perché la decisione diventerebbe referendabile. In un sistema politico come il nostro, una democrazia semi-diretta in cui il popolo è sovrano anche nelle decisioni di merito e non solo per quanto concerne la scelta dei propri rappresentanti, questo fatto non dovrebbero tuttavia spaventare nessuno.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo al Consiglio di Stato

1. Entro quali termini intende evadere il ricorso del signor Ghiringhelli?
2. La questione delle delega all'esecutivo per la fissazione dell'imposta comunale è stata approfondita con l'entrata in vigore della nuova LOC? Se sì, con quali esiti? Se no, per quale motivo, considerato anche il ricorso ancora pendente e dall'esito tutt'altro che certo?
3. Il Consiglio di Stato ritiene che i principi costituzionali elvetici siano applicati correttamente per quanto riguarda il moltiplicatore comunale d'imposta?

GRETA GYSIN
CHIESA - MAGGI - ORELLI VASSERE -
RUSCONI - SAVOIA - STOJANOVIC